

Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997
email: info@avvocatoargento.it
pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 25/01/2023

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursileo è stata chiamata la causa iscritta al

N.r.g.a.c. /2022

E' presente per parte opponente l'Avv. Alessandra Andreoli, in sostituzione dell'Avv. Emanuele Argento, la quale, riportandosi al contenuto dell'atto di opposizione ed alle relative produzioni documentali, impugna e contesta tutto quanto ex adverso ritenuto, dedotto, prodotto e richiesto con la comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondato in fatto e diritto. Si insiste per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la carenza di prova dell'asserito credito ingiunto, in quanto l'opposta, quale parte attrice sostanziale, anche in sede di costituzione nel presente giudizio di cognizione, non ha prodotto in atti gli estratti conto completi relativi al c/c di cui è causa, ma solo l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. (c.d. "estratto di saldaconto"), nonché alla luce delle evidenti illegittimità di cui è inficiato il contratto di c/c depositato in atti dall'opposta, da cui consegue che il credito ingiunto non è in alcun modo certo, liquido ed esigibile. Infine si rileva che, trattandosi di materia bancaria, è prevista la mediazione obbligatoria per legge, con onere di attivazione in capo all'opposta.

È presente, per l'opposta, in sostituzione degli avv.ti _____ e _____, l'avv _____ il quale si riporta al contenuto della comparsa di



costituzione e risposta chiedendo l'integrale accoglimento delle domande ivi formulate; impugna e contesta l'avverso dedotto ed eccepito ed insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Chiede, altresì, termine per l'avvio della procedura di mediazione

IL GIUDICE

sulla domanda di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto:

rilevato: che l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi"; che tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; che la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione;

che, nel caso, appare allo stato fondato il motivo di opposizione relativo alla mancata produzione, da parte della opposta, delle condizioni economiche disciplinanti il contratto di c/c in questione, in relazione al quale, peraltro, appare applicata la capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità rispetto agli interessi creditorî ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni in atti;

che, pertanto, l'istanza va accolta, sicchè sospende la provvisoria esecutività del d.i. opposto;



rimette le parti in mediazione assegnando il termine di 15 gg alla opposta per
introdurre il procedimento e rinvia all'udienza del 16.5.2023, ore 9.50 al fine
di valutare la sussistenza della condizione di procedibilità.

Il Giudice

dr. Stefania Ursoleo



